



TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 81-bis

Accesso alla gestione accentrata

Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento possono accedere al sistema di gestione accentrata.

Versione in vigore dal 20 marzo 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 24 settembre 2016 · versione 35

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	III — Disciplina dei mercati
Titolo	II-bis — Disciplina dei depositari centrali e delle attività di regolamento e di gestione accentrata
Capo	II — Finalità e destinatari della vigilanza
Sezione	II — Crisi dei depositari centrali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-81-bis-accesso-alla-gestione-accentrata/versione/35>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it